

Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato chiesto di chiarire l'ambito di applicazione del reato di violenza sessuale che punisce, attualmente con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, prevedendo, al comma 2, che alla stessa pena soggiaccia chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il comma 3 stabilisce infine che, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Con riferimento alla violenza sessuale definita "costrittiva", in relazione al concetto di "abuso di autorità", si sono formati due diversi indirizzi interpretativi: il primo, più risalente, richiede nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico; l'altro, avallato anche dalla dottrina, propende invece per un concetto di abuso di autorità più ampio, comprensivo di ogni relazione, anche di natura privata, in cui l'autore del reato riveste una posizione di supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa.

Con la sentenza n. 27326 del 16 luglio 2020, dep. il 1° ottobre 2020, la Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha affermato che non può validamente sostenersi che il riconoscimento dell'autorità debba avere esclusivamente natura formale e pubblicistica: una simile interpretazione risulta, invero, in evidente contrasto con la esigenza di massima tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue, come pacificamente riconosciuto, e rende collocabili nella fattispecie astratta di cui all'art. 609-bis, comma 1, c.p., anche situazioni che, altrimenti, ne resterebbero escluse, quali quelle derivanti da rapporti di natura privatistica o di mero fatto – come, ad esempio, nel caso dei rapporti di lavoro dipendente (anche irregolare) –, ovvero di situazioni di supremazia riscontrabili in ambito sportivo, religioso, professionale ed all'interno di determinate comunità, associazioni o gruppi di individui.

Del resto, accedendo alla tesi più restrittiva, la prevaricazione esercitata dall'agente sulla persona offesa sarebbe valutabile in sede penale solo se collocabile nell'ambito della minaccia o dell'abuso delle condizioni di inferiorità psichica, restandone esclusa qualora il compimento dell'atto sessuale con soggetto non consenziente avvenga in assenza dei presupposti caratterizzanti le suddette forme di coartazione o induzione.

Esclusa la natura formale e pubblicistica dell'autorità di cui l'agente abusa nel commettere il reato di cui all'art. 609-bis c.p., le Sezioni Unite, si sono poste il problema se l'autorità "privata" sia solo quella che deriva dalla legge o anche un'autorità di fatto, comunque determinatasi, affermando che è conseguente alle premesse indicate ritenere corretta la seconda ipotesi, poiché, se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l'origine.

Per la configurabilità del reato in esame, tuttavia, occorre dimostrare non soltanto l'esistenza di un rapporto di autorità tra autore del reato e vittima, diverso dalla mera costrizione fisica e dalle ipotesi di minaccia e induzione, ma anche che di tale posizione di supremazia l'agente abbia abusato al fine di costringere la persona offesa a compiere o subire un atto sessuale al quale non avrebbe in altro contesto consentito, dovendosi dunque escludere la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa del soggetto agente.

Riferimenti Normativi:

- art. 609-bis c.p.



L'abuso di autorità nel reato di violenza sessuale all'indomani dell'intervento delle Sezioni Unite

Diritto penale Delitti

Valerio de Gioia

01 | 10 | 2020
